



COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10010 – TEL. 0125.76125 FAX 0125.76282

E-MAIL colleretto.giacosa@canavese.to.it

ORDINANZA N. 13 del 19/06/2020 prot. 2863

OGGETTO : ORDINANZA PER LA RIAPERTURA E L'UTILIZZO RESPONSABILE DELLE AREE GIOCHI E DEL PARCO GUIDO ROSSA. ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

Visti:

- gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;
- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 1 c. 2 lett. b) del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 come modificato dalla legge di conversione n. 25 del 22 maggio 2020, che prevede la possibilità di chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- il Decreto della Regione Piemonte n. 63 del 22 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 58", che al punto 23 consente la riapertura di parchi e giardini pubblici con orari di apertura e modalità di accesso definite dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, con le modalità previste all'art. 1 comma 1 lett. b del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 20 marzo 2020 con cui si ordinava la "la chiusura al pubblico dei parchi gioco presenti sul territorio comunale, dalla data odierna e fino al 3 aprile, salvo successivi e ulteriori provvedimenti";
- l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 20.05.2020 con cui, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo, del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e sino all'individuazione delle procedure che consentano il rispetto dell'Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, si ordinava la chiusura del PARCO GIOCHI GUIDO ROSSA incluse le aree gioco bimbi, le aree attrezzate e i campi sportivi (campo calcio, polivalente, beach volley e bocce) ivi presenti, fatta eccezione per i soggetti interessati all'esecuzione degli interventi di manutenzione e di installazione dei nuovi giochi oggetto di finanziamento regionale;

Considerato che:

- l'art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 11 giugno 2020, dispone che l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- l'art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 11 giugno 2020, consente l'accesso ai minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso DPCM;

Rilevato che il nuovo disposto normativo consente l'accesso alle aree giochi ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti, in subordine alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni persona presente nell'area), evidenziando che il rispetto delle norme sul distanziamento fisico viene posto in capo alla responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore o del ragazzo, se almeno quattordicenne;

Considerato dunque che il richiamo a questo principio di autoresponsabilità del genitore o adulto accompagnatore consente di rendere nuovamente fruibili alla cittadinanza le aree giochi per bambini e le aree gioco sulle quali questo Comune ha continuato a svolgere le attività di manutenzione e controllo, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature;

Ritenuto che l'utilizzo, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore, delle attrezzature da gioco riguarda la valutazione preventiva sia dello stato di salute del minore, sia di ciò che concerne la adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, sia soprattutto, del rispetto delle misure anticontagio (distanza interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco a tutela della sicurezza del bambino e del suo accompagnatore. In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate al Comune di Colleretto Giacosa;

Viste le Linee guida Uncem per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative del 09.06.2020;

Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto che comporta misure finalizzate alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto lo statuto comunale;

Dato altresì atto che sono in corso lavori di manutenzione ordinaria nonché di installazione di nuovi giochi per bambini oggetto di finanziamento Regionale;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n.267 (testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

REVOCA

Parzialmente l'Ordinanza n. 10 del 20.05.2020 per quanto riguarda la chiusura del PARCO GIOCHI GUIDO ROSSA incluse le aree gioco bimbi, le aree attrezzate e i campi sportivi (campo calcio, polivalente, beach volley e bocce), in conformità alla previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 11 giugno 2020. Per effetto del presente provvedimento, la suddetta Ordinanza resta vigente per le attrezzature di cui si sta provvedendo a fare la manutenzione, ivi inclusi il campo da basket/tennis e beach volley, sino a quando non saranno conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria in corso di esecuzione.

ORDINA

In conseguenza alla suddetta revoca, e in conformità alle previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo del D.P.C.M. 11 giugno 2020 e dell'allegato 8 al D.P.C.M. medesimo, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, a partire dal giorno 19/06/2020, la riapertura del Parco Guido Rossa, con le eccezioni sopra illustrate, a condizione di un utilizzo responsabile nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno 1 metro e dell'obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al disopra dei sei anni di età, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo la valutazione preventiva sia dello stato di salute del minore, sia di ciò che concerne l'adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, sia, soprattutto, del rispetto delle misure anticontagio (distanza interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco a tutela della sicurezza del bambino e del suo accompagnatore. In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate al Comune di Colletterto Giacosa.

AVVERTE

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n.241;

AVVISA

che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo del Comune e sia trasmessa a:

Alla Prefettura di Torino;

Al Comando dei Carabinieri di Castellamonte;

Al Commissariato di Polizia di Stato di Ivrea;

Alla Polizia Locale.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Colleretto Giacosa, li 19/06/2020

IL SINDACO
F.to MARCO Ernesto